

## ERRATA CORRIGE dd. 06/02/2019

Si comunica che sul disciplinare di gara sono state effettuate alcune modifiche per la correzione di incongruenze e/o refusi riscontrati. Trattasi di meri errori materiali commessi nella redazione del testo definitivo del disciplinare di gara.

Le modifiche/integrazioni al testo originale sono evidenziate in rosso con la sottolineatura delle parti interessate dalla modifica. Esempio: abcdef

In corrispondenza delle modifiche che hanno comportato l'eliminazione di alcune parti del testo originale la parte eliminata è evidenziata in rosso barrato. Esempio: ~~abedef~~

Si dà conto delle modifiche introdotte:

- **Art.6, Requisiti di qualificazione – capacità economico e finanziaria, pag. 15**, primo capoverso: introdotta l'indicazione del punto elenco a). Pertanto la frase è stata così riformulata:  
“a Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 750.000,00.” ...omissis....
- **Art.7, Requisiti di qualificazione – capacità tecniche e professionali, pag.18**, penultimo paragrafo: sostituito il riferimento alle lettere “c) e d)” con il riferimento corretto alle lettere b) e c). Pertanto la frase è stata così riformulata:  
“Si precisa che le capacità tecniche e professionali di cui ai punti be) e cd) fanno riferimento ai contratti eseguiti (art.58, comma 4 della direttiva 24/2014 del 26 febbraio 2014) come da specifiche che seguono:”...omissis....
- **Art.11, Offerta Tecnica, pag.27**, primo capoverso: espunta dalla frase la lettera “C”, poiché la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa al criterio C, come già indicato all'art.14 del disciplinare di gara, non comporta esclusione dalla gara. Pertanto la frase è stata così riformulata:  
“L'assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri A~~e~~, B e~~C~~ comporta l'**esclusione** dalla gara.”
- **Art.11, 1.Documentazione obbligatoria – criterio A, pag.28**, primo capoverso: sostituita la parola “preliminare” con la parola definitivo, in quanto si intende per progettazione integrale quella composta dai tre livelli della progettazione (studio di fattibilità tecnico/economica-definitivo-esecutivo). Pertanto la frase è stata così riformulata:  
“Il concorrente deve presentare **una relazione** in cui descrivere **n 3 servizi svolti** negli ultimi 10 anni relativi ad attività **di progettazione definitiva ed esecutiva o progettazione integrale** (studio di fattibilità + progetto ~~preliminare-definitivo~~+ progetto esecutivo)”...omissis...
- **Art.11, 1.Documentazione obbligatoria – criterio A, pag.28**, terzo capoverso: eliminato l'inciso “ad eccezione della partecipazione in forma plurisoggettiva”, in quanto i tre servizi descritti nel criterio A devono riferirsi ad attività svolte di progettazione definitiva+esecutiva o integrale. Pertanto la frase è stata così riformulata:

“Non verranno presi in considerazione interventi per i quali sia stata svolta una sola delle prestazioni oggetto della gara (sola progettazione definitiva o sola progettazione esecutiva), ~~ad eccezione della partecipazione in forma plurisoggettiva.~~”

- **Art.11, 1.Documentazione obbligatoria – criterio A, pag.29**, quinto capoverso: sostituito il riferimento all’art.13 con il riferimento corretto all’art.14 del disciplinare di gara. Pertanto la frase è stata così riformulata:  
“Il documento contenente la relazione, inserita nella busta tecnica in corrispondenza al criterio A, **dovrà contenere gli elementi oggetto di valutazione indicati all’ articolo 143.**”
- **Art.11, 2.Documentazione obbligatoria – criterio B, pag.30**, settimo paragrafo: sostituito il riferimento all’art.13 con il riferimento corretto all’art.14 del disciplinare di gara. Pertanto la frase è stata così riformulata:  
“Il documento contenente la relazione, inserita nella busta tecnica in corrispondenza al criterio B, dovrà contenere gli elementi oggetto di valutazione indicati all’ articolo 143.”
- **Art.15, Soglia di sbarramento, pag.39**, primo paragrafo: sostituito il riferimento all’art.13 con il riferimento corretto all’art.14 del disciplinare di gara.  
“È stabilita una clausola di sbarramento. Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato all’articolo 143 (compresa la riparametrazione) del presente disciplinare, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio di almeno **50 punti** su un massimo attribuibile di **80.**”

Il R.U.P.  
arch. Lorenzo Agostini